



COMUNE DI TORRE ANNUNZIATA

COMUNE DI ANACAPRI

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI TORRE ANNUNZIATA E DI ANACAPRI PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE

L'anno duemilaquindici il giorno sette del mese di aprile,

TRA:

Il Comune di Torre Annunziata, provincia di Napoli, c.f. 00581960630, legalmente rappresentato dal Sindaco p.t., Avv. Giosuè Starita, nato a Torre del Greco il 21.08.1963,

E:

Il Comune di Anacapri, provincia di Napoli, c.f. 00511550634, legalmente rappresentato dal Sindaco P.T., Francesco Cerrotta, nato a Capri il 07.11.1952,

Si conviene e si stipula quanto segue:

PREMESSO CHE

l'Amministrazione comunale di Torre Annunziata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 03 aprile 2015, esecutiva ai sensi di legge e l'Amministrazione comunale di Anacapri con deliberazione di Consiglio Comunale n.5 del 19.marzo 2015, esecutiva ai sensi di legge, hanno deciso lo svolgimento delle funzioni di segreteria in forma associata ai sensi dell'art. 98 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R. n. 465 del 04.12.1997, i sopra indicati legali rappresentati dagli enti in epigrafe convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO E FINE

I Comuni di Torre Annunziata (classe I/B) e di Anacapri (classe III^) stipulano la presente allo scopo di svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di Segreteria comunale, ottenendo un significativo risparmio della relativa spesa.

A

ART. 2 - COMUNE CAPO CONVENZIONE

Il Comune di Torre Annunziata assume la veste di Comune capo convenzione.

ART. 3 – NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO COMUNALE

Al Sindaco del Comune capo convenzione compete la nomina e revoca del Segretario comunale.

Salvo quanto disposto nell'atto deliberativo n. 113/2001 del C.d.A. dell'Agenzia Nazionale dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, si osserveranno, in materia, comunque le disposizioni di cui agli atti deliberativi n. 150/99 e 164/2000 dell'Agenzia Segretari Comunali.

A tal fine si evidenzia che la presente convenzione viene stipulata in maniera tale da consentire al segretario l'effettivo svolgimento delle funzioni previste dalla legge, nel rispetto dei principi generali che presiedono al buon e corretto andamento della pubblica amministrazione, nonché dei principi generali che presiedono al buon e corretto andamento della pubblica amministrazione, nonché dei principi di adeguatezza organizzativa degli enti interessati alla convenzione stessa.

ART. 4 - MODALITA' OPERATIVE

Con la presente convenzione i due Comuni prevedono che un unico Segretario Comunale presti la sua opera in entrambi gli Enti.

In caso di vacanza, assenza o impedimento del Segretario titolare della sede convenzionata, le funzioni di Segretario della convenzione verranno assunte da un altro Segretario incaricato dalla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Napoli – ex AGES Campania, o dal Vice Segretario, se nominato ai sensi delle vigenti leggi in materia o dei rispettivi regolamenti degli uffici e dei servizi dei comuni convenzionati.

ART. 5 - ORARIO DI LAVORO

Le prestazioni lavorative del segretario sono articolate in modo da assicurare il corretto funzionamento dell'ufficio Segreteria presso ciascun comune per un numero di ore lavorative proporzionale alle dimensioni degli apparati burocratici degli enti e dalla complessità delle problematiche degli enti stessi, nonché proporzionale alla percentuale del 75 % e del 25 % di cui al successivo articolo 6.

Il calendario dei giorni sarà preliminarmente stabilito, per iscritto, di comune accordo tra i Sindaci dei Comuni, sentito il Segretario comunale e potrà essere variato allo stesso modo per necessità di servizio (sedute di Giunta comunale, di Consiglio comunale, Commissioni, etc.).



Ai sensi dell'art. 19 del CCNL del 16.05.2001, i Sindaci dei due Comuni ed il Segretario Comunale stabiliranno i tempi di lavoro correlandoli in modo flessibile alle esigenze connesse all'espletamento dell'incarico in relazione agli obiettivi ed ai programmi da realizzare.

ART. 6 – RAPPORTI FINANZIARI E TRATTAMENTO ECONOMICO

Il trattamento economico ed il rimborso delle eventuali spese di viaggio effettivamente sostenute spettanti al Segretario titolare della Segreteria comunale convenzionata, sono disciplinati dalla contrattazione collettiva di riferimento.

Il Comune capo convenzione provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al Segretario comunale ed al recupero, con cadenza mensile, delle spese a carico dell'altro Comune in convenzione.

La spesa relativa al trattamento economico complessivo del Segretario Comunale, così come determinata dall'art. 37 e seguenti del CCNL dei Segretari comunali e provinciali approvato in data 16/05/2001 e ss.mm.ii., nonché dal CCNL 01/03/2011e s.m.i., graverà su ciascun Comune nella seguente proporzione:

Comune di Torre Annunziata : per il 75 %;

Comune di Anacapri: per il 25 %.

Ai sensi dell'art. 45, comma 2, del CCNL del 16.05.2001 e ss.mm.ii., si conviene che nel caso di rimborso delle spese di viaggio (effettivamente sostenute e documentate) nell'interesse di un solo Comune, il rimborso sarà corrisposto dal Comune interessato, mediante atto gestionale del Responsabile del settore competente.

Ai sensi dell'art. 10, della legge 11 agosto 2014, n.114, i diritti di Segreteria per l'attività di rogito saranno ripartiti e liquidati solo dal Comune di Anacapri, ente privo di dipendenti di qualifica dirigenziale, secondo le modalità di cui al comma 2, del citato art. 10; in particolare i suddetti diritti saranno trasmessi al Comune Capo Convenzione di Torre Annunziata che provvederà alla relativa liquidazione al Segretario Generale.

ART. 7 - FORME DI CONSULTAZIONE

Le forme di consultazione tra gli Enti convenzionati sono costituite da incontri periodici da tenersi almeno due volte all'anno tra i rispettivi Sindaci che, opereranno, in accordo con il Segretario Comunale al fine di garantire il buon funzionamento del servizio di Segreteria comunale e la puntuale esecuzione della presente convenzione.



ART. 8 – DURATA E CAUSE DI SCIOGLIMENTO

Quanto alla durata, essa viene fissata in anni tre con decorrenza dalla stipula della presente convenzione.

Essa ha comunque carattere precario e, pertanto, potrà essere sciolta in qualunque momento per una delle seguenti cause:

- Scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati da tutte le Amministrazioni Comunali aventi medesima data di scioglimento;
- Recesso unilaterale del Sindaco neoeletto manifestante la volontà di esercizio del potere di nomina da parte di uno dei Comuni interessati alla convenzione in caso di elezioni amministrative in applicazione del DPR 465/97 (gli effetti del recesso decorreranno non prima del 61esimo giorno e non oltre il 120esimo dall'insediamento del Sindaco).
- Recesso unilaterale di una delle Amministrazioni comunali contraenti da adottare con atto deliberativo consiliare. Prima della scadenza potrà essere rinnovata, con la stessa procedura, per un uguale periodo e/o per un periodo da concordare.

In caso di recesso unilaterale del Comune capo convenzione o in caso di mancato accordo, il Segretario comunale rientrerà in servizio al 100% presso il Comune capo convenzione.

ART. 9 - REGISTRAZIONE

La presente convenzione sarà repertoriata e registrata in caso d'uso, ai sensi delle vigenti leggi in materia di registro.

ART. 10 - NORME FINALI

Per quanto non previsto nella presente convenzione trovano applicazione le disposizioni di legge, del CCNL, dei Regolamenti e degli Statuti dei singoli Comuni in quanto compatibili.

La presente convenzione, corredata dalle deliberazioni dei rispettivi Consigli comunali e dall'atto di individuazione del segretario titolare, sarà inviata alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Napoli – ex AGES Campania per i consequenziali provverimenti.

Letto, confermato e sottoscritto

COMUNE DI TORRE ANNUNZIATA

COMUNE DI ANACAPRI

MANGACOLL (Francesco Cerrona)